



COMUNE DI NUXIS

Provincia Sud Sardegna

Area Finanziaria e dei servizi Socio Assistenziali e Culturali

Via Cagliari 67 – 09010 NUXIS (CI) - Tel 0781 9579205 – Fax 0781957484

e-mail serviziadministrativi@comune.nuxis.ci.it

Sito internet <http://www.comune.nuxis.ci.it/>

Codice IBAN IT08 C 01015 86060 00000015030 - BIC (Codice swift) BPMOIT22XXX

C.F. 81003590924 – P.IVA 01393700925

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 340	OGGETTO: INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2019 - 2020 - 2021 - CIG Z47266965E
del 19-12-2018	

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di dicembre, nel proprio ufficio, la sottoscritta Responsabile dell'Area Finanziaria e dei servizi Socio Assistenziali e Culturali, *Dott.ssa Maria Paola Loddo*:

PREMESSO che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;

DATO ATTO che la problematica inerente la predisposizione dei capitoli speciali di polizza, per una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha reso frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 209/2005;

VISTA la determinazione n. 112 del Responsabile dell'area amministrativa e dei servizi demografici ed elettorale del 16/11/2015 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico di brokeraggio assicurativo alla Marsh spa con sede in Milano per il periodo 01/01/2016/ - 31/12/2018;

PRESO ATTO che l'incarico fiduciario di consulenza e brokeraggio assicurativo in corso tra il Comune di Nuxis con la MARSH S.p.A. scadrà in data 31.12.2018, e che il Broker ha fornito assistenza in continuità, con precisione e puntualità;

RAVVISATA l'esigenza di continuare a usufruire del servizio di brokeraggio assicurativo, finalizzato alla gestione amministrativa dei contratti di assicurazione in corso;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Nuxis rientra nell'ambito applicativo della citata normativa;

VISTE le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:

art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;

art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

art. 32, comma 2, secondo cui: Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti;

art. 35 comma 1, che fissa in € 209.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;

art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;

art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importi inferiore a € 40.000,00;

VISTE le Linea Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097;

VISTI l'art. 26 commi 1 e 3 della L. 488/1999, l'art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006, l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999;

DATO ATTO che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto, come risulta da verifica effettuata in data 13/12/2018;

CONSIDERATO Che:

il valore dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è inferiore a € 40.000,00; l'affidamento rientra pertanto nell'ambito della disciplina dei contratti sotto soglia, di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Nuxis può espletare procedura autonoma;

CONSIDERATO che, per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, l'art. 36 comma 2 lett. a) consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 450 L. 296/2006 prevede l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00, e pertanto nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'operatività del suddetto obbligo, in quanto l'incarico in oggetto non comporta alcuna spesa diretta a carico del bilancio comunale in quanto l'opera del broker è totalmente remunerata per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali sono stipulate o verranno stipulate le coperture;

DATO ATTO della buona gestione del servizio svolta fino ad oggi da MARSH SpA e della disponibilità della stessa ad accettare un eventuale nuovo incarico di consulenza che dovesse essergli conferito da questa Amministrazione;

RICHIAMATA inoltre la sentenza n. 397 del 26/07/2006 del TAR di Pescara, dalla quale risulta la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività "non onerosa"

Determinazione Originale Responsabile Area Finanziaria e dei servizi Socio Assistenziali e Culturali N. 340 del 19-12-2018

per l'amministrazione", invalidando la tesi del pagamento indiretto o differito a carico dell'ente;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad un nuovo affidamento fiduciario dell'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo triennale a decorrere dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021;

RILEVATO che la MARSH SpA, società di brokeraggio assicurativo con sede a Milano operante presso numerose amministrazioni locali;

DATO atto della disponibilità ad un nuovo affidamento fiduciario del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo delta predetta MARSH S.p.A.;

DATO ATTO che l'atto di cui trattasi non viene inviato alla Corte dei Conti, ex Art. 42 della Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005), in quanto l'incarico di consulenza in questione non comporta oneri a carico del Comune;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 5, della Legge 136 del 13/08/2010, l'articolo 9 del D.L. n. 66/2014 e la delibera ANAC 11/01/2017 n. 1, recante indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG, è stato attribuito alla presente procedura il seguente CIG **Z47266965E**;

CONSIDERATO che in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte del rilascio del CIG, non è previsto il pagamento di alcun contributo in favore dell'ANAC;

VISTO l'allegato disciplinare d'incarico;

RITENUTO meritevole di approvazione;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto esposto in premessa;

di affidare alla Società MARSH S.p.A. con sede in Milano, Viale Bodio, 33 Codice Fiscale e Partita Iva 01699520159, iscritta al R.U.I. – Sez. B/Broker – N. Iscriz. B000055861 - il servizio di brokeraggio assicurativo avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa a favore del Comune di Nuxis, alle condizioni e modalità riportate nell'allegato disciplinare di incarico, a decorrere dalla data del 01/01/2019 per un periodo di 3 (tre) anni, salva revoca.

di approvare lo schema del disciplinare d'incarico allegato;

di Dare atto che l'incarico in oggetto non comporta nessun onere a carico del Bilancio dell'Ente;

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione, in data odierna, è stata pubblicata nel sito informatico del Comune, all'indirizzo <http://www.comune.nuxis.ci.it> (Albo Pretorio on-line), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 69 del 18 giugno 2009, secondo le modalità di cui al comma 7 dell'art. 26 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 19-12-2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Mariano Corda

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Maria Paola Loddo

Nuxis 19-12-2018